



# Comune di Uri

Provincia di Sassari

Via Sassari 95, Uri – c.f. 92081820901 - ☎ 0794187058-59 –

<b>ORDINANZE DEL SINDACO</b>	<b>Ordinanza N.</b>	<b>7</b>	Indice <b>N. 417</b>
	<b>Del</b>	<b>12-04-2021</b>	

**Prot. 2697**

**OGGETTO: Modifica dell'ordinanza sindacale n. 5 del 05.04.2021, come integrata con Ordinanza n.6 del 06.04.2021.**

## IL SINDACO

### VISTI

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.L. n. 125/2020 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID";
- il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";
- il DPCM del 2 marzo 2021, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante

“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e, in particolare, la n. 8 del 15.03.2021 che fa salvi provvedimenti più restrittivi adottati dalle Autorità sanitarie locali sul territorio di competenza;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 19.03.2021 con la quale si applica alla Regione Sardegna le misure di cui alla c.d. “zona arancione”;
- il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, il cui art. 2, nell'assicurare dal 7 aprile al 30 aprile 2021 in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado anche nelle zone rosse e nel vietare la deroga di tale provvedimento a presidenti di regione, province autonome e sindaci, stabilisce altresì che “La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.” I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”;

**RIBADITO** che il virus che ha colpito la comunità urese, è molto probabilmente la variante inglese caratterizzata da un'elevata contagiosità, in particolar modo fra le fasce di età più giovani, e che in relazione a tale aspetto, con le note sopra indicate, è stata richiesta comunicazione ufficiale;

**RICHIAMATA** l'Ordinanza Sindacale n.5 del 05.04.2021, così come integrata dall'ordinanza n.6 del 06.04.2021, con oggetto “Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione epidemiologica da Covid-19” con le quali, a seguito dell'aumentare dei casi di positività, sono state disposte misure più restrittive rispetto a quelle in essere in ambito regionale fino al 20 aprile 2021 compreso;

**VISTA** la nota dell'Autorità Sanitaria, registrata al prot. n.2232 del 22.03.2021, che nel riscontrare “la continua espansione dei nuovi focolai all'interno della Comunità di Uri” ha ritenuto necessario “rafforzare le misure di contenimento del contagio rispetto a quelle già stabilite dal Ministero della Salute per la Regione Sardegna, in particolare con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di tutte le attività non essenziali per un periodo non inferiore a 14 giorni”,

**ATTESO** che l'Autorità Sanitaria, con nota registrata al prot. n. 2492 del 01.04.2021, ha riscontrato “la continua espansione dei focolai all'interno della comunità di Uri, ..., con un incremento di più 70 nel corso dell'ultima settimana,....., fatto che configura una situazione di elevato rischio di evoluzione del contagio” e ha raccomandato “di proseguire con le misure di contenimento già in essere nel territorio di Vs competenza. In particolar modo limitando tutti gli spostamenti non strettamente necessari per lavoro o salute e tutte le occasioni di assembramenti, così come previste nelle cosiddette “zone rosse”, per un periodo non inferiore a ulteriori 15 giorni”;

**RICHIAMATA** la nota dell'Autorità Sanitaria registrata al prot. n. 2546 del 06.04.2021, inviata ad integrazione della nota del 01.04.2021, con la quale “si raccomanda, vista l'incidenza dei nuovi contagi, di estendere il divieto di spostamento, al di fuori del

territorio comunale, anche degli scolari e personale scolastico, di ogni ordine e grado, per tutto il periodo di zona rossa, già stabilita con apposita ordinanza”.

**VISTA** l’ordinanza del 9 aprile 2021 del Ministro della Salute, che applica per 15 giorni, a partire dalla data odierna, le misure di cui alla “zona rossa” all’intero territorio della Regione Sardegna;

**DATO ATTO** della contestuale vigenza, nel territorio di Uri, delle misure nazionali e dell’ordinanza sindacale n. 6 del 06.04.2021;

**PRESO ATTO** che la sopra citata ordinanza sindacale n.6, nel disciplinare gli spostamenti, al punto 3., li consente se necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita dall’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, sotto riportato, o nel caso in cui l’istituto di riferimento non garantisca lo svolgimento della didattica a distanza;

**RITENUTO** che quanto stabilito al punto 3. potrebbe comportare dubbi interpretativi a seguito dell’applicazione della normativa nazionale nell’intero territorio regionale e una possibile attenuazione delle misure rispetto a quelle nazionali;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di rivedere l’ordinanza n.6/2021 al fine di allinearla con le misure stabilite a livello nazionale;

**RAVVISATA** la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, per evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche ed inderogabili o ad un particolare stato di necessità;

**COMUNICATA** l’adozione del presente provvedimento al Prefetto di Sassari e all’Assessorato Regionale alla Sanità Regionale;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l’art. 50 comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

**VISTO** l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**RICHIAMATO** il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l’art. 50 del suddetto decreto;

**PER QUANTO** sopra esposto;

**VISTA** la legge 689/1981;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

La modifica dell'ordinanza sindacale n. 5 del 05.04.2021, come integrata con Ordinanza n.6 del 06.04.2021, nel punto 3. relativo agli spostamenti, nel seguente modo:

### **IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI:**

**3. Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita dall'art. 43 del DPCM 2 marzo 2021.**

Di confermare integralmente, per la restante parte, quanto stabilito con l'ordinanza sindacale n. 5 del 05.04.2021, come integrata con ordinanza n. 6 del 06.04.2021.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza, così modificata, ha validità dal 12/04/2021 al 20/04/2021 compreso, salva la possibilità di revoca in presenza di un miglioramento della situazione epidemica, comunicata dall'Autorità Sanitaria, che consenta un allentamento delle misure adottate e/o nell'ipotesi che venga autorizzata l'apertura delle scuole come disciplinata dall'art. 2 del DL 44/2021;

che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificata a:

- Prefettura – U.T.G. di Sassari;
- Comando Compagnia Carabinieri di Sassari e Stazione Carabinieri di Uri;
- Questura di Sassari;
- Guardia di Finanza della provincia di Sassari;
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
- Associazione di Protezione Civile;
- A.S.S.L. di Sassari;
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Sassari;
- Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale R.A.S.;
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Uri;
- Compagnia Barracellare di Uri;
- Ufficio scolastico provinciale di Sassari Baldinca;
- Istituto comprensivo Grazia Deledda;
- Di incaricare le forze dell'ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Uri.

### **INFORMA**

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore;

La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Uri, 12 aprile 2021

**Il Sindaco**  
**F.to Avv. Lucia Cirroni**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Lì 12-04-2021

**Il Sindaco**  
**F.to Avv. Lucia Cirroni**

---